

**Determinazione Dirigenziale n° 510/2017****SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 545/2017****OGGETTO: ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO LEALE AD AUSILIO DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA
VASTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE****Il Direttore****Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 04/04/2016, di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e del Documento Unico di Programmazione e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 06/06/2016, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018, modificato successivamente con decreti n. 265 del 26/10/2016 e n. 342 del 28/12/2016;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 28 settembre 2016 di adeguamento dell'incarico conferito al dott. Riccardo Davini con decreto n. 369 del 26.11.2015;
- l'art. 163 del d.lgs. 267/2000 che consente, durante la gestione provvisoria del Bilancio, di effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese vincolate, tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Premesso che:

- il Settore Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, ai fini dell'esercizio della funzione provinciale di Stazione Unica Appaltante (alla quale hanno aderito a tutt'oggi oltre 80 Comuni), ha la necessità di acquisire celermente un servizio di committenza ausiliaria ai fini del corretto svolgimento di tali compiti in materia di contratti, atteso che nell'ambito delle varie procedure curate dai dipendenti assegnati al Settore emergono problematiche che richiedono un approfondimento specialistico, funzionale alla più corretta e tempestiva risoluzione delle criticità connesse all'applicazione del nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
- in particolare, il servizio da acquisire, per una durata presunta di otto mesi e comunque con scadenza il 31/12/2017, consiste nell'attività di cui agli articoli 39 e 3, comma 1, lettera m), del d.lgs. 50/2016, a supporto della Stazione appaltante, finalizzato all'analisi e risoluzione di criticità connesse allo svolgimento e progettazione delle procedure di appalto, con riferimento specifico ad aspetti – rinvenibili a titolo esemplificativo negli ambiti delle tematiche dell'aggregazione di imprese, dell'avvalimento, del subappalto, della definizione e verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi degli operatori economici, dei mezzi di prova, delle garanzie, delle

clausole relative all'esecuzione dell'appalto - che richiedono conoscenze giuridiche nei settori del diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, tributario, ecc.;

- il servizio in questione si sostanzia nella prestazione, da parte di un operatore economico avente specifica professionalità in campo giuridico, dell'attività di supporto della durata presunta di otto mesi e comunque fino al 31/12/2017, per un numero presunto massimo, ripartito indicativamente in 10 ore al mese o frazione di esso e rapportato ad otto mesi, di ottanta ore;
- l'importo massimo netto dell'affidamento è presuntivamente quantificabile in euro 8.000,00 (Cassa 4% ed IVA 22% escluse), somma che in considerazione delle stime condotte, anche alla luce delle vigenti tariffe professionali forensi, si ritiene congrua per l'espletamento del servizio, in quanto proporzionata in relazione alla natura e complessità dell'attività richiesta, involgente anche aspetti aventi carattere di novità, alla continuità ed alla durata dell'impegno richiesto, a garanzia delle qualità ed economicità delle prestazioni, la cui esecuzione è altresì in grado di apportare un'ulteriore specifica utilità all'Ente in termini di crescita professionale;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), ed in particolare gli articoli 107, 151, 183, 191, 192, 147-bis;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
- la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;
- gli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Richiamati in particolare l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 relativi alla determinazione a contrarre, con la quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova applicazione l'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del medesimo decreto legislativo, il cui comma 2, fra l'altro, dispone che resta fermo quanto previsto dagli articoli 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza);
- il succitato articolo 37 prevede, al comma 1, che per le stazioni appaltanti restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e rilevato che gli enti locali non sono obbligati in via generale ad utilizzare le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, come previsto dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 495, della succitata legge di stabilità 2016, fermo restando che qualora non se ne avvalgano debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite (con salvezza delle specifiche disposizioni che pongono obblighi ad utilizzare le convenzioni, ovvero:

1. articolo 9, comma 3, del decreto-legge 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

2. articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 419, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei beni e servizi disponibili;
3. articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);

Dato atto che l'oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 e successive modifiche, il quale dispone che *“le amministrazioni statali (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)”*;

Ritenuto che, pur dandosi atto che i riferimenti alle disposizioni del d.P.R. 207/2010 contenuti nella succitata legge finanziaria 2007, sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abrogazione, in ogni caso paiono permanere gli obblighi e le facoltà relativi all'utilizzo del MePa, a condizione che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa nel MePa;

Atteso, dalla verifica svolta dal RUP, che:

- non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.), convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire, come risulta dal portale www.acquistinretepa.it;
- sussiste l'obbligo di acquisizione dei servizi in oggetto mediante l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione quali il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) operante presso la Consip, ovvero la piattaforma della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (ARCA-SINTEL);

Rilevato altresì che l'art. 58 del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti;

Visti:

- l'art. 36 “Contratti sotto soglia” del d.lgs. 50/2016, il quale prevede ai commi 1 e 2, lettera a), fra l'altro:
 1. che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 2. che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Documento firmato digitalmente

- la circolare del Segretario Generale n. 53294 del 06/05/2016, avente ad oggetto: “Prime indicazioni sul nuovo Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016;
- il regolamento provinciale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, il cui articolo 6, comma 1, prevede per i contratti di valore fino a 20.000 euro l'affidamento diretto ferma restando la congruità e convenienza dei prezzi;

Ritenuto, in considerazione della peculiare tipologia intellettuale di prestazione richiesta, della necessità di provvedere celermente alla sua acquisizione al fine di rispondere alle esigenze di servizio, del modesto importo dell'appalto - contenuto entro i limiti di spesa sopra indicati e per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria, tenuti in considerazione i costi e tempi necessari di espletamento -, di procedere all'affidamento diretto dell'appalto ad un operatore economico in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, della idoneità professionale e di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, espletando la procedura per mezzo della piattaforma telematica di negoziazione SINTEL messa a disposizione dall'Azienda Regionale Centrale acquisti S.p.A (ARCA) di Regione Lombardia;

Ritenuto altresì:

1. di dare atto che in capo all'operatore economico affidatario non devono sussistere motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, nonché altre cause di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. di stabilire che l'operatore economico dovrà presentare il “Patto di integrità” approvato da questa Provincia con determinazione dirigenziale n. 1518 del 23/12/2016, debitamente sottoscritto per accettazione;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 36, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, ai fini dell'aggiudicazione la stazione appaltante verificherà esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del medesimo decreto legislativo, nonché il possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
4. di stabilire che la stipula del contratto avverrà, secondo quanto consentito dall'articolo 32, comma 14, ultima parte, del d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ossia mediante lettera d'ordine (ordinativo) successiva all'offerta presentata;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 3bis, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche non si darà seguito alla predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali” (DUVRI) e conseguentemente alla quantificazione degli oneri della sicurezza interferenziale di cui al comma 5 dell'articolo 26 del medesimo d.lgs. n. 81/2008, in quanto le prestazioni dell'appalto consistono in mera fornitura di materiali ed attrezzature;
- il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo per i contratti di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, in quanto la spesa relativa alla fornitura richiesta è inferiore a euro 40.000;
- il Presidente dell'ANAC con comunicato in data 13 luglio 2016 ha precisato che, relativamente Documento firmato digitalmente

alle gare per le quali non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'ANAC (quale è la presente), il CIG va acquisito prima della stipula del contratto;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

Dato atto che ai fini della presente procedura è nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il dipendente provinciale Fabio De Marco, funzionario di ruolo in servizio presso il proponente Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

Visti il Foglio Patti e Condizioni, contenente fra l'altro condizioni essenziali del contratto, che viene allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, nonché gli atti tutti acquisiti al fascicolo del procedimento;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del servizio in oggetto, mediante richiesta di offerta (RDO) ad operatore economico in possesso dei requisiti di cui in premessa, utilizzando la piattaforma SINTEL messa a disposizione da ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) di Regione Lombardia, per un importo presunto di euro 8.000,00 (Cassa 4% e IVA 22% escluse) per un importo complessivo di euro 10.150,40;
2. di approvare il Foglio Patti e Condizioni, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che è nominato quale RUP il dipendente di ruolo in servizio presso il Settore Stazione appaltante-CUC di Area Vasta dr. Fabio De Marco;
4. di dare atto che il CIG verrà acquisito prima della stipula del contratto, a cura del RUP;
5. di dare atto che in capo all'operatore economico affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, nonché altre cause di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla presente procedura sono soggetti all'obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente (sito INTERNET della Provincia di Brescia) nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. di impegnare la spesa massima complessiva presunta per l'esecuzione del servizio, pari ad € 10.150,40, al capitolo di seguito indicato, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

ANNO 2017

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1000898	Prestazioni professionali e specialistiche	10150,4

Progetto n. 20 "Gestione dell'attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante" del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016-2018, Obiettivo 00172 "Adeguamento delle procedure di gara alla luce del d.lgs. n. 50/2016".

Brescia, li 16-05-2017

Il Dirigente
RICCARDO DAVINI